

COMUNE DI CERVETERI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO NELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA S. FERRETTI SNC PER ANNI TRE CIG

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di Asilo Nido nell'immobile di proprietà comunale (comprensivo delle attrezzature, come da elenco allegato n. 1) sito in Cerveteri Via S. Ferretti snc, come da planimetria allegato n. 2), avente una ricettività di n. 30 bambini nella fascia compresa tra i 3 e i 36 mesi (n° 6 lattanti, n° 12 semi divezzi, n° 12 divezzi) ed autorizzato al funzionamento ai sensi della vigente normativa. La concessione è finalizzata all'organizzazione, gestione e amministrazione del servizio di Asilo Nido Comunale nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, come definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente Capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

Prima dell'attivazione dei servizi di cui alla presente concessione, il Dirigente dell'Area Servizi alle Persone del Comune di Cerveteri, in accordo con l'impresa aggiudicataria, formalizzerà le modalità operative di gestione dei servizi medesimi per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

Art. 2 – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura è disciplinata dagli artt. Da 176 a 195 del D. Lgs. 36/2023, contenuti nella Parte II dello stesso, Titoli I, II, III, IV.

Pur trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 comma 1,lett.a) D.Lgs. 36/2023, nello specifico di concessione di servizi rientranti tra quelli di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, la procedura prevista per la scelta del contraente è quella "aperta", ai sensi dell'art. 71 del medesimo Codice. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del medesimo codice, a favore di chi avrà conseguito il punteggio più alto attribuito dalla Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri predeterminati negli atti di gara.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di 3 anni con opzione di rinnovo per anni 2 (n. 11 mesi all'anno, con l'esclusione del mese di agosto di ogni anno) con decorrenza dal 1 settembre 2024.

Alla naturale scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto, alle condizioni risultanti dagli atti di gara e dalle proposte negoziali formulate dall'aggiudicatario.

Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve.

Art. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione, di complessivi € 1.138.797,00 oltre IVA (se dovuta), per un periodo di funzionamento di n. 11 mesi all'anno, per anni 3 (con opzione di rinnovo di anni 2) è determinato sulla base del numero massimo di bambini ospitabili (n. 30), moltiplicato per il costo standard di € 690,18/bambino/mese così come quantificato con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 26.03.2024, ai sensi dall'art. 7 del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024/2026 mediante la quantificazione e la decurtazione di spese che restano in capo all'ente quali la locazione dell'immobile di proprietà comunale e le utenze idrica ed elettrica.

Il valore definitivo del contratto sarà determinato dall'offerta del soggetto aggiudicatario, determinata dal ribasso offerto sul suddetto costo unitario di riferimento oltre IVA se dovuta.

Qualora, nel corso della concessione, dovessero intervenire diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo dì adeguarvisi, senza per questo poter richiedere risarcimenti al concedente.

Non sono previsti oneri di sicurezza. Non sussistono rischi di interferenza e, pertanto, non è necessaria la predisposizione di apposito D.U.V.R.I., ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente a rischi interferenziali, che risulta pari a zero.

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto, a seguito richiesta dell'aggiudicatario, da presentarsi improrogabilmente entro il mese di giugno, potranno essere soggetti ad adeguamento annuale, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (FOI) determinata dall'ISTAT, solamente a partire dal mese di settembre successivo, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023

Art. 5 CORRISPETTIVI E COMPENSI SPETTANTI ALLA DITTA

E' trasferito al Concessionario il rischio operativo della gestione del servizio oggetto della presente Concessione, ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in linea con quanto previsto dalla c.d. direttiva europea concessioni (direttiva 2014/23/UE).

Il Concessionario incasserà:

➤ Direttamente dalle famiglie:

- le rette mensili a carico di ogni utente, da versare al Concessionario, secondo i termini e le modalità previste e comunicate dal concessionario agli utenti. Le famiglie infatti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento delle rette mensili sulla base dei parametri fascia ISEE/retta massima come disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 520 del 28.09.2023 con la quale è stato approvato il Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024/2026 ai sensi dell'art.49 della L.R. n. 7/2020 e stabiliti annualmente con Delibera di Giunta Comunale;
- le quote relative ai servizi aggiuntivi;

➤ Dal Comune di Cerveteri:

- la differenza a titolo di compartecipazione fra la tariffa intera, il cui importo scaturisce dall'offerta formulata in sede di gara, e quella agevolata prevista per fascia ISEE di appartenenza L'Amministrazione concedente ristorerà il concessionario, mensilmente e su presentazione di rendicontazione, relativamente ai minori introiti derivanti dalle condizioni tariffarie imposte dall'Amministrazione, e cioè della differenza fra tariffa costo/bambino proposta in sede di gara, successivamente rivalutata a seguito dell'applicazione dell'adeguamento ISTAT e le singole tariffe di fatto imposte, sulla base degli **effettivi frequentanti**. A tal fine il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei bambini, che dovranno essere trasmesse mensilmente all'Ufficio Pubblica Istruzione, a giustificativo della fattura.

Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il meccanismo tariffario indicato ai commi precedenti.

Il pagamento delle tariffe da parte dei genitori deve avvenire dietro rilascio da parte del concessionario di ricevuta.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dal suo ricevimento, salvo eventuale richiesta di chiarimenti o di sospensione dal pagamento debitamente motivati. Dalla data di ricevimento di quest'ultima riprenderanno a decorrere i termini (30 giorni) per la relativa liquidazione.

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al concessionario le prerogative proprie della Pubblica Amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi.

A tal fine, spetta al Concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, ai fini del recupero delle somme dovutegli, senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione concedente.

Per l'Amministrazione Comunale dovrà essere possibile, in qualsiasi momento, prendere visione di tutta la documentazione, anche cartacea, predisposta al riguardo.

L'offerta economica dovrà essere corredata da una relazione delle giustificazioni relativa agli abbattimenti

delle tariffe offerte e apposito piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per l'intero periodo della concessione e per tutti i servizi attivabili presso la struttura.

Con i suddetti corrispettivi, il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Art. 6 - CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia (L.R. n. 7/2020 e R.r. n. 12/2021 e ss.mm.ii.) ed al vigente Regolamento Comunale Allegato n. 3)

Art. 7 – MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il concessionario è tenuto ad attivare il servizio asilo nido nel rispetto degli standard organizzativo- funzionali dal Regolamento Regionale n. 12/2021 e ss. mm. ii.

Il Servizio dovrà essere organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio in conformità al progetto da esso stesso elaborato e presentato in sede di partecipazione alla presente procedura ed è tenuto ad armonizzare la propria attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali.

L'Asilo Nido dovrà essere strutturato nel seguente modo:

- Accogliere, in compresenza, sino ad un massimo di n. 30 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi
- i bambini devono essere suddivisi in sezioni per fasce di età e in relazione agli spazi disponibili, nello specifico: sezione lattanti 6 bambini; sezione semi divezzi 12 bambini; sezione divezzi 12 bambini;
- le sezioni devono essere organizzate nel rispetto del rapporto numerico massimo educatore/bambino così come disposto dalla normativa vigente e dal Regolamento di gestione del Servizio di asilo nido Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.02.2024;

I mesi di apertura per ogni anno educativo sono da settembre a luglio di ogni anno (11 su 12 mesi all'anno); il servizio dovrà essere garantito per **n. 5 giorni settimanali**, rispettando il seguente <u>orario minimo indicativo: dal lunedì al venerdì 8:00 -16:00, garantendo sempre il servizio mensa.</u> Al fine di assecondare i tempi ed i modi organizzativi delle famiglie e per venire incontro a particolari esigenze dei genitori, dovrà essere garantito l'accesso in orari flessibili. Potranno essere previste aperture straordinarie durante le festività. La chiusura del servizio nido è prevista durante il mese di agosto; potranno essere previste chiusure in occasione delle festività disposte annualmente dal Calendario scolastico approvato dalla Giunta Comunale.

Inoltre, il contratto consentirà al concessionario la possibilità di offrire, quali servizi integrativi, il prolungamento dell'orario di apertura e chiusura, nonché l'apertura del servizio al territorio per attività di carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e realizzare altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte a minori nel rispetto della normativa vigente.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Art. 8 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario che dovrà assicurare la fornitura e la somministrazione dei pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche (da allegarsi al progetto ed approvate dal competente servizio dell'ASL) e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia, garantendo, altresì, l'utilizzo di prodotti alimentari di prima qualità o scelta, ivi compresi prodotti biologici e provenienti da aziende locali.

Il concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del medico pediatra di base e richiesta dei genitori e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

Art. 9 – PERSONALE - CLAUSOLA SOCIALE E GARANZIE OCCUPAZIONALI

Il concessionario ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria si impegna ad assorbire prioritariamente il personale impiegato nel servizio in forza alla gestione uscente e, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, a garantire la massima stabilità

occupazionale del personale impiegato nonché a rispettare, per gli operatori impiegati nel servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

Il concessionario provvede alla gestione del servizio assumendo il personale educativo, amministrativo, ausiliario ed addetto alla cucina sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale, ed è tenuto a garantire, durante l'orario di apertura del servizio, il rapporto numerico tra educatore/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Lazio.

Nel caso di ammissione al servizio di bambini disabili certificati ai sensi della L. 104/92, laddove richiesto, dovrà assicurare anche la presenza di personale di sostegno aggiuntivo.

Si precisa che il personale attuale in carico alla concessionaria uscente, suddiviso per qualifica e monte ore, per l'espletamento di gran parte dei servizi di cui al presente capitolato, è indicato nell'Allegato n.4) Personale. Si impegna, altresì, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario invierà nota scritta all'Ente concedente con l'elenco dettagliato del personale, specificando i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio e l'idoneità allo svolgimento delle connesse mansioni.

All'interno del gruppo degli operatori dovrà essere individuato un Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con quanto indicato dal R.R. n. 12/2021 e ss. mm. ii., che dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- referente per l'Amministrazione comunale;
- responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione.

Art. 10 - NORME DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della gestione, nonché le attestazione previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Art. 11 – SERVIZI AGGIUNTIVI E/O INTEGRATIVI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI

Al di fuori dell'orario di funzionamento del nido, il concessionario ha diritto di avviare, nella struttura immobiliare in concessione, altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per minori, aggiuntivi e/o integrativi, a favore delle famiglie e/o bambini, (come previsti dalla normativa regionale) con tariffe di libero mercato a favore di utenza privata, a condizione che le stesse non interferiscano e/o pregiudichino lo svolgimento e la qualità dell'offerta del servizio asilo nido.

Il Concessionario, comunque, è tenuto ad attuare quanto proposto in sede di offerta ed a darne tempestiva e preventiva comunicazione, anche al fine del rilascio della relativa autorizzazione al funzionamento, secondo la normativa regionale di riferimento.

Per lo svolgimento dei servizi, provvederà a dotarsi di apposite polizze assicurative esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose, ovvero subiti dagli operatori.

Per lo svolgimento delle attività il Concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità; eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione dei servizi aggiuntivi, saranno a suo carico.

Art. 12 – UTILIZZO DELL'IMMOBILE ED ADEMPIMENTI CONNESSI

I locali verranno consegnati al Concessionario nello stato di cui al verbale di consistenza del giorno di consegna, a firma del rappresentante del Comune e dell'aggiudicatario ed eventualmente, su richiesta dell'interessato, di tecnico di parte nominato dallo stesso.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile messo a disposizione nonché degli impianti, degli arredi e delle attrezzature in dotazione, senza alcun onere a carico del concedente, e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio

Sono, inoltre, a carico del concessionario, le spese di manutenzione straordinaria per danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori o da parte degli utenti e le spese per la TARI e le spese telefoniche e telematiche.

I costi delle utenze derivanti dai consumi di acqua ed energia elettrica restano a carico del Comune di Cerveteri. Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni.

Alla scadenza del contratto, la responsabilità della custodia dei locali concessi permane a carico del concessionario fino a quando non venga redatto il relativo verbale di rilascio, redatto in contraddittorio tra le parti, sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale allegato al contratto stipulato.

Art.13 - CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il Concessionario dovrà garantire il rispetto delle disposizioni in materia di "*Criteri Ambientali Minimi*", al fine di implementare la sostenibilità ambientale per gli aspetti del servizio riconducibili all'assoggettabilità alla vigente normativa in materia (fornitura derrate alimentari, prodotti per la pulizia, prodotti energetici, arredi ecc.).

Il rispetto dei CAM, così come previsto dalla vigente normativa in materia, cui l'aggiudicatario dovrà attenersi, sarà oggetto di verifica da parte della S.A. durante l'esecuzione del servizio.

Art. 14 – SUBCONCESSIONE

E' espressamente vietata la subconcessione a terzi di tutta o parte della gestione dell'immobile ed attrezzature, così come è fatto espresso divieto di subconcessione del servizio. E' conseguentemente nullo ogni patto eventualmente assunto dall'aggiudicatario in violazione del predetto divieto. La violazione di tali divieti comporta la rescissione del contratto.

Art. 15 - VARIAZIONI NELLA CONCESSIONE

Sono previste le modifiche e le variazioni al contratto di Concessione durante il periodo di efficacia, ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 189 e 192 del D. Lgs. n. 36/2023 ed alle disposizioni legislative e regolamentari correlate.

Art. 16 - RESPONSABILITA' E GARANZIE

Il Concessionario dovrà accollarsi ogni responsabilità sia di natura civile che penale in merito a danni, causati da terzi o dal concessionario stesso, alla struttura, a persone e cose comunque avvenuti nel corso della conduzione dei locali. Ai fini della copertura dei rischi, il Concessionario deve presentare, prima della sottoscrizione del contratto:

- Assicurazione contro incendio, scoppio, danneggiamento, atti vandalici, furto con massimale assicurato non inferiore ad € 1.000.000,00, al fine di garantire il Comune da ogni responsabilità per danni occorsi alla struttura immobiliare, ed agli arredi ed attrezzature in esso contenuti e custoditi, durante il periodo della gestione e/o riscontrati al momento del rilascio della stessa;
- Assicurazione con un massimale minimo di € 3.000.000,00, a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata e della responsabilità del concessionario verso terzi, presso una primaria Società Assicuratrice, con obbligo di trasmettere al Comune il relativo contratto e le ricevute di pagamento dei premi.

Ai fini della partecipazione alla gara, sono richieste le seguenti garanzie:

- per i concorrenti: garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n.36/2023;
- **per l'aggiudicatario**: garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 dello stesso decreto, per un importo pari al 10% del valore contrattuale.

Gli importi della garanzia provvisoria e definitiva possono essere ridotti:

- del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole

- e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
- del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3;
- fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.)

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Cerveteri.

L'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 17 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Oneri a carico del Comune concedente:

- la messa a disposizione dei locali e arredi, come si trovano allo stato di fatto, che risultano dall'elenco allegato 1) e che saranno fatti oggetto di ulteriore verifica al momento della consegna degli stessi;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile, tranne che per danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori o da parte degli utenti;
- le utenze idriche ed elettriche che resteranno a carico dell'Ente;
- la compartecipazione relativa alla differenza fra la tariffa intera, il cui importo scaturisce dall'offerta formulata in sede di gara, e quella agevolata prevista per fascia ISEE di appartenenza.

Oneri a carico del Concessionario:

Il concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In particolare, a titolo non esaustivo, il Concessionario si impegna a garantire:

- il servizio di gestione complessiva dell'asilo nido, comprese le spese per il personale;
- ➤ l'assistenza educativa secondo il progetto educativo e pedagogico proposto in sede di gara, e in base alle indicazioni operative che potranno essere fornite dall'Amministrazione Comunale.
- ➤ la cura dell'igiene del minore mediante l'impiego di materiale idoneo per la prevenzione e di prodotti adeguati e specifici, che dovranno essere forniti dal concessionario;
- ➤ la pulizia dei locali delle pertinenze, delle attrezzature e del materiale posto a disposizione, tali da garantire la massima igiene e salubrità dell'ambiente frequentato dai bambini, dai genitori e dagli educatori;
- ➤ l'intero complesso concernente l'approvvigionamento delle derrate alimentari, la lavorazione, la preparazione e la somministrazione degli alimenti (pasto principale ovvero pasti adeguati all'età del minore e spuntino del mattino e merenda del pomeriggio).
- ➤ l'acquisto del materiale didattico e ludico, secondo quanto indicato nel progetto offerto, il rinnovo dello stesso nel caso di deterioramento, nonché la fornitura del materiale di consumo per la normale attività dell'asilo;
- ➤ la copertura delle spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile e spese ordinarie e straordinarie delle attrezzature;
- realizzare interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati e provvedere ai tagli dell'erba, delle siepi e allo sgombero dei relativi resti: è fatto obbligo per il Concessionario, di presentare un piano

annuale di manutenzione ordinaria sull'immobile e sull'impiantistica, che saranno oggetto di controlli in fase di esecuzione del contratto;

- riparare prontamente i beni danneggiati a seguito di condotte negligenti e/o imprudenti;
- > svolgere l'attività a mezzo di personale con idonee qualifiche;
- > predisporre una relazione consuntiva annuale dettagliata sull'attività complessiva svolta;
- Fornire notizie ogni volta che l'ente concedente ritenga utile avere informazioni circa l'andamento delle attività:
- ➤ le spese telefoniche e/o telematiche;
- > provvedere al pagamento della TARI e di tutte le imposte, tasse ed obblighi derivanti dalla concessione;
- ➤ le spese assicurative, inerenti sia il personale in servizio sia i bambini frequentanti l'asilo sia i danni eventualmente arrecati a terzi nell'espletamento del servizio;
- ➤ la gestione informatizzata dei dati relativi alla concessione, a proprio rischio e spesa, della riscossione delle rette anticipate mensili secondo le norme previste dal regolamento comunale dell'asilo nido;
- ➤ l'assistenza ai bambini portatori di handicap;
- ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non disponga espressamente a carico del Comune di Cerveteri.

Nella gestione del servizio rientrano anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione (con elaborazione del piano annuale), documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociosanitari ed educativi del territorio.

L'utenza massima dell'Asilo Nido è composta da 30 bambini a tempo pieno di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Art.18 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il concedente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Eventuali osservazioni saranno contestate per iscritto al concessionario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 19 PENALITÀ

In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal presente capitolato, il concedente si riserva di applicare delle penalità, la cui misura varierà da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 3.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune, in contraddittorio con il concessionario, fermi sempre restando i casi di risoluzione del contratto.

Verranno considerate oggetto di penale anche:

- l'inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambini previsti dalle norme vigenti ;
- l'inosservanza degli orari di apertura dei servizi ;
- l'inosservanza del calendario di apertura dei servizi;
- il comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto/sconveniente, o il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato;

- la mancata sostituzione del personale, entro ventiquattro ore, nel caso in cui non sia garantito il rapporto previsto educatore/bambini;
- il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti il servizio di refezione;
- ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi compreso l'utilizzo di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ambito UE;
- il ritardo nell'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria.

Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A/R; decorso inutilmente tale termine, il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Art. 20 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 18 e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 190 del d. 1gs. 36/2023 e, comunque, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti/atti deliberativi del Comune, alle norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- arrechi danni agli impianti e alle attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo;
- utilizzi i locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione;
- contravvenga al rispetto degli obblighi di condotta previsti dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. nº 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001" e dell'art. 2 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Surbo, approvato con D.G.C. n. 12/2014.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale.

In caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 90 giorni, il Comune procede ad incamerare per intero l'importo della cauzione di cui all'art. 9.

Art. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Surbo.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o pre- contrattuali. In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio dell'Amministrazione appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata (art. 13 del Regolamento UE 2016/679).

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al RPD all'indirizzo: privacy@liquidlaw.it

Il concorrente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.

L'impresa appaltatrice, aggiudicataria del servizio, si dovrà impegnare, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività del Comune di Surbo sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, l'impresa appaltatrice:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Il Comune, per quanto sopra evidenziato e per i trattamenti per i quali opera in qualità di Titolare del trattamento, con separato atto che forma parte integrante del presente contratto, provvede a nominare (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679) l'impresa appaltatrice quale "Responsabile del trattamento" dei dati di titolarità dell'amministrazione.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le eventuali operazioni di trattamento di dati personali affidate dal Comune e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Art. 22 – DOMICILIO ELETTO E CONTROVERSIE

Le parti eleggeranno domicilio: il Comune, presso la propria sede, l'Aggiudicatario, presso la struttura da gestire, sita in Via B. Croce n. 29 Surbo. Per ogni controversia, sarà ritenuta competente l'Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Lecce. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 - NORMA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il bando, prorogare il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, revocare il bando o non procedere all'affidamento del servizio qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell'interesse del Comune per impedimenti derivanti dall'applicazione di normative vigenti, non procedere e/o differire la stipula del contratto in presenza di motivi ostativi per previsioni di legge e/o ragioni di natura amministrativa, contabile e/o finanziaria.

In tali ipotesi, sarà data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed i concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art.24 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, i diritti, le imposte e le tasse inerenti la stipula del contratto, nonché quelle relative alla registrazione, sono a totale carico del concessionario.

Art.25 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO

Successivamente, all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. Nelle more del perfezionamento del contratto, il concessionario dovrà dare avvio, comunque, al servizio aggiudicato.

Art.26 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto e di tutte le altre clausole di

carattere generale che regolano la concessione di servizi (D. Lgs. n. 36/2023; Legge regionale n. 7/2020 e ss. mm. ii; Regolamento regionale n. 12/2021 e ss. mm. ii).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti faranno riferimento al Bando e al Disciplinare di Gara, alla vigenti norme di legge, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Tutta la documentazione di gara può essere visionata ed estratta direttamente dal sito del Comune di Cerveteri

Ai sensi della L. 241/90 e s. m. e i. e del D. Lgs. n. 36/2023, si informa che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giorgia Medori – Responsabile dei Servizi Sociali.

Il Dirigente della 2^ Area Servizi alle Persone Dott. Emiliano Magnosi

Allegati:

- 1. Elenco attrezzature
- 2. Planimetria
- 3. Regolamento Comunale
- 4. Elenco personale